



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024

In data 10 maggio 2024, alle ore 9,30, presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, si svolge una riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Beatrice Agata Mariano, con il dirigente dell'Ufficio Elettorale, dott.ssa Iole Galasso ed il Vice Dirigente, dott. Domenico Marino, cui partecipano i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Istituzioni e delle formazioni politiche, un rappresentante del Comune di Bergamo al fine di esaminare i più rilevanti aspetti della campagna elettorale e promuoverne un corretto e sereno svolgimento in occasione delle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento europeo e per le elezioni dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli comunali di 164 Comuni di questa provincia, che si svolgeranno nel giorno di sabato 8 giugno 2024., dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e, nel giorno di domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni dei Sindaci avverrà nei giorni di domenica 23 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e di lunedì 24 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa

(legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)

Preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di **domenica 9 giugno 2024**.

Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024**, ha inizio la **campagna elettorale**.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché venga garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale a tutte le forze politiche partecipanti alla competizione e il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica.

Nel ricordare, in primo luogo, i diritti fondamentali della persona di cui agli **artt. 17 e 21** della Costituzione, si fa rinvio alle disposizioni della **legge n. 212/1956 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale"**, come modificata dalla **legge n. 130/1975** e della **legge 10.12.1993, n. 515** - come modificata dalla **legge 22.2.2000, n. 28**, concernenti la disciplina delle campagne elettorali.

Si conviene, inoltre, sulla necessità di fornire le ulteriori indicazioni di seguito illustrate.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "**è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova, altresì, applicazione per le elezioni comunali, l'art. 29 comma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti all'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'art. 9 della Legge 28/2000 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto **tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000** - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto. Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea **una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.**

In particolare, il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente,



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost).

La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Il suddetto divieto "per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale."

La non sovrapposibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul **diverso arco temporale di efficacia dei due divieti** che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Come precisato nell'articolo 1, comma 2 del provvedimento stesso, tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni dei membri del Parlamento Europeo.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

Sul sito dell' **Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è stata pubblicata la delibera n. 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile 2024, è stato pubblicato il provvedimento **in data 24 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**, recante disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n.28, relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno p.v.

Sul sito *web* dell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** è stata pubblicata, **in data 3 maggio scorso, la delibera n. 122/24/CONS** con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali.

Al riguardo, in relazione a **presunte violazioni** delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente **all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "*par condicio*" fra le forze politiche in competizione.

**DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE**

• Dal giorno di inizio della campagna elettorale (e quindi da venerdì **10 maggio 2024**, 30° giorno precedente quello della votazione), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

E' comunque buona norma, nonché prassi consolidata¹, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori dei comizi con le locali autorità di P.S.

¹ In tal senso, la circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8 aprile 1980



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

- Presso i Comuni sono opportune apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporta la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra partecipano anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri.
- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale.
- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al sorteggio laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo).
- L'effettuazione dei comizi andrà esclusa in località prossime a scuole durante l'orario dell'attività scolastica, a convitti, a convivenze (caserme), a ospedali, a case di cura, ai sagrati delle chiese e ai cimiteri, oltre che nei luoghi di maggiore traffico e negli incroci e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale.
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti
 - tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 23.00;
 - nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 9.30 e le ore 24.
- E' ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale.
- Durante il comizio è escluso il contraddittorio. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;
- Si conviene che vi sia un intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse.
- Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.
E' invece consentito l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlanti, previa autorizzazione del Sindaco o, nel caso sia interessato il territorio di più Comuni, del Prefetto.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

- Durante lo svolgimento dei comizi è vietata l'effettuazione di **cortei** o **parate** da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
- Si conviene che i partiti o gruppi politici evitino, durante il periodo della propaganda elettorale, **cortei** anche motorizzati, **staffette ciclistiche**, **fiaccolate** e qualunque **parata** a scopo di propaganda elettorale.
- Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**.
- Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze di **pubblici mercati** sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.
- Nelle piazze in cui esistono **chiese** o **sedi di partiti, gruppi o movimenti politici**, gli oratori parleranno sistemati su palco o altrimenti sempre nel lato opposto o di fianco e comunque ad una congrua distanza dalla chiesa o dalle sedi suddette.
- E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (**banchetti, gazebo, camper**, ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Ufficio comunale competente.
- Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la **durata dei comizi** non superi il massimo di **un'ora**, salvo diversi accordi tra le parti.
- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale, in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale** da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza.
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi in luoghi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

MANIFESTAZIONI VARIE

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, etc., a carattere politico (quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con comizi e riunioni elettorali.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale, sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, ad esclusione della piazza individuata come principale, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non deve quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciatori o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

GAZEBO E POSTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Pertanto - ferma restando la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico - è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- 1) non devono presentare all'esterno raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- 2) all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, solo ove le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso;
- 3) all'interno e all'esterno di tali strutture non possono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. (Circolare Ministero dell'Interno n. 41/06 del 14 marzo 2006).

In caso di concomitanti richieste di occupazione del medesimo sito si rinvia alla disciplina delle modalità per lo svolgimento dei comizi.

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno determinati dalle Giunte Comunali, che - tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, **distintamente per ciascuna consultazione**



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data, devono individuare gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

- In particolare, compete alle Giunte provvedere, **entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature**, alla assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.

- Si ricorda che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) **eliminando** la **propaganda indiretta dei fiancheggiatori** e riducendo notevolmente gli spazi destinati alla propaganda diretta, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente, con conseguenti economie di spesa.

- **Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente il voto (7 giugno 2024):** a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, nr. 130).

- Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, legge 212/1956).

- Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altra o ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

- I Comuni, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono tenuti per legge a provvedere all'immediata **defissione** del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici (D. l.vo 507/93) e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell' esecutore materiale e del committente responsabile; infatti ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 515/1993 - modificato dalla norma della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è prevista la **responsabilità solidale tra l'esecutore materiale ed il committente in merito alle sanzioni**, che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti e l'onere, per gli stessi, della rimozione dei manifesti affissi in violazione delle leggi.

- Tutte le **pubblicazioni di propaganda elettorale** devono riportare il nome del committente responsabile.

- Installazione di tabelloni: L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (o anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi. Sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

- E' da ritenersi vietata l'**affissione** di materiale di propaganda elettorale nelle **bacheche** o **vetrinette** appartenenti a partiti politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, in quanto tutte le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dai Comuni (c.d. tabelloni).

PROPAGANDA FIGURATIVA e LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico; mentre ne è consentita la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale. Si rammenta **il divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;

- **ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico** (striscioni, stendardi, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge n. 130/1975).

- **ogni forma di propaganda luminosa mobile.**

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è **proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche** che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

Sono da ritenersi, invece, **ammissibili**:

- Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico), anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico. Il loro uso in mancanza di un'apposita proibizione normativa, è ritenuto tale da non essere compreso nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.
- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (**cd. vele e simili**) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere **consentita l'affissione di stampati di propaganda elettorale su mezzi mobili**, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (**c.d. propaganda itinerante**).

Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del c.d.s. e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del codice della strada (sosta tecnica).

Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

Lo stesso principio vale per i cosiddetti **“uomini sandwich”** recanti scritte e immagini di propaganda elettorale, che, quando si fermano, devono **“coprire”** il messaggio per renderlo non visibile, in quanto, diversamente, si realizzerebbe un'ulteriore forma di propaganda fissa (consentita, invece, solo negli appositi spazi dei tabelloni installati dai Comuni).

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Sempre da venerdì 10 maggio 2024 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975; si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, **“durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.”**

- L'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione (art. 59, comma 4, DPR 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610) da parte del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la propaganda elettorale fonica si svolga sul territorio di più Comuni, da parte del Prefetto della provincia in cui rientrano i Comuni stessi.

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini. Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. Il preannuncio di comizi con altoparlanti sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua ed in occasione di eventuali feste patronali.

In occasione di comizi, l'impianto di amplificazione degli altoparlanti, avente tono moderato, dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, **non costituiscono forme di propaganda elettorale**. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda

USO DEI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, commi 1 e 20, commi 1 e 2 della legge 10/12/1993, n. 515, i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

L'utilizzo di detti locali sarà consentito secondo l'ordine di presentazione delle richieste pervenute all'amministrazione comunale.

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni e conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura e all'Arma dei Carabinieri.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, **si applica l'aliquota IVA del 4 per cento**.

LIMITI MASSIMI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI. LIMITI DI SPESA. CONTROLLI E SANZIONI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Si rimanda alle disposizioni di seguito citate e alla circolare n. 39/2024 del Ministero dell'Interno.

In particolare, l'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

L'art. 14 della medesima legge n. 96/2012 ha, inoltre, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, **e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - **e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024**, sono vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
- ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che sancisca l'obbligo di defiggere i manifesti di



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

propaganda elettorale collocati negli appositi spazi, qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 **che vieta solamente le "nuove affissioni"**, sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti almeno 200 metri dall'ingresso delle sezioni al fine di consentire il puntuale rispetto della succitata normativa. Si rappresenta inoltre che i comitati possono essere dotati esclusivamente di **insegna** indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista o movimento, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), ma non possono prevedere manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. L'affissione dei predetti manifesti è ammessa invece sui muri interni dei locali in uso al comitato stesso.

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista, nell'interno della sezione elettorale, indossino un **bracciale** o **un altro distintivo** con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va però immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso ove sono collocate le sezioni elettorali.

RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI.

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, **non è soggetta a particolari autorizzazioni.**

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Al termine della riunione, i presenti condividono la necessità del rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale e le indicazioni emerse nel corso dell'incontro, che intendono assicurare che il confronto politico si svolga secondo i principi della democrazia.



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

Firme

Prefettura di Bergamo

Il Viceprefetto Vicario

Beobalasso

Il dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale

Le GB

Il vice dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale

[Signature]

Questura di Bergamo

[Signature]

Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo

[Signature]

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bergamo

[Signature]

Comune di Bergamo

[Signature]

Movimenti Politici

Italia Viva Bergamo Europea

[Signature]

Movimento 5 Stelle

[Signature]

Fratelli d'Italia

[Signature]

Azione

[Signature]

Partito Democratico

[Signature]

Forza Italia

[Signature]